



Direzione Agricoltura e Cibo  
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura  
fauna@cert.regione.piemonte.it

Data e Protocollo sono riportati nella Segnatura.xml

Classificazione: 7.180.9/2023A/A1700A

Spett.li

Province e Città Metropolitana di Torino

Comitati di Gestione A.T.C./C.A.

Concessionari A.F.V./A.A.T.V

e p.c. Al Settore Biodiversità e aree Naturali

Alle Associazioni Venatorie

**Loro indirizzi**

**Oggetto:** Regolamento UE 2021/57 del 25 gennaio 2021. Individuazione delle zone umide in applicazione del divieto di uso e trasporto di munizioni al piombo.

Con riferimento a quanto in oggetto e dell'entrata in vigore della Legge 9 ottobre 2023 n. 136 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*), si precisa quanto segue.

In sede di conversione è stato inserito l'articolo 11 ter (*Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*) il quale prevede l'inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dei seguenti commi:

*"1 -bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all' 1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.*

*1 -ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1 - bis , sono qualificate zone umide le seguenti:*

*a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come*



Direzione Agricoltura e Cibo  
Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura  
fauna@cert.regione.piemonte.it

*habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*

*b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*

*c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

*1 -quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 -bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro".*

Considerate le numerose richieste pervenute al settore scrivente, si precisa che in Regione Piemonte non sono presenti zone umide d'importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione Ramsar; l'attività venatoria vincolata al divieto di munizioni al piombo è, pertanto, limitata all'interno della Rete Natura 2000. A tal proposito, si rimanda a quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2023, n. 2-7060 Allegato B – Istruzioni operative – par.7 – “Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat e 2009/147/CEE “Uccelli”)”.

Le cartografie e la normativa dei Siti Natura 2000 della Regione Piemonte è consultabile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>

Per informazioni o approfondimenti, inerenti le misure di conservazione sito specifiche, si rinvia alla Direzione Ambiente e Territorio - Settore Biodiversità e aree Naturali competente in materia.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
dott.ssa Alessandra BERTO

*il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.82/2005*

Referente:

Via Nizza, 330  
10127 Torino  
tel 0114321507